

DOTT. PIERANGELO GRASSI
Commercialista - Revisore Legale dei Conti

RITENUTE SUGLI APPALTI

È entrato in vigore il 1.01.2020 l'art. 4 D.L. 124/2019, che inserisce nel D.Lgs. 241/1997 il nuovo art. 7-bis. **Le novità in tema di adempimenti posti a carico di committente, appaltatore, subappaltatore.**

L'art. 17-bis, nella nuova versione con le modifiche operate prima della conversione in legge del decreto fiscale, non sembra convincere le imprese che si troveranno a fare i conti con adempimenti dei quali ancora oggi sfuggono molti particolari. La ratio della norma è piuttosto chiara: il contrasto all'utilizzo dell'illecita somministrazione di manodopera. **Sono previsti adempimenti a carico dei committenti** (che dovranno vigilare sui versamenti degli appaltatori, subappaltatori, affidatari in genere) e delle imprese esecutrici dei lavori in appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati e - come dice la norma - "rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma".

Per fortuna, **con le ultime modifiche è stato introdotto un limite prevedendo l'applicazione ai soli contratti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.** In apparenza potrebbe sembrare che la norma escluda una serie piuttosto ampia di imprese, ma in realtà così non è se pensiamo che si tratta di un importo annuo e che perciò potrebbe accogliere in sé tutta una serie di contratti a carattere continuativo.

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha emanato 2 risoluzioni (la 23.12.2019, n. 108/E e la 24.12.2019, n. 109/E) in cui fornisce chiarimenti abbastanza sterili. Mentre la risoluzione n. 109/E si limita a stabilire il codice identificativo del committente da indicare nel modello F24, nella risoluzione n. 108/E l'Agenzia delle Entrate ribadisce quanto testualmente riportato nella legge, indicando unicamente che "la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (...) vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa)". Tutto chiaro, ma con quale criterio devono essere indicate le ritenute, tenuto conto della progressività dell'Irpef? È evidente che non ci sono problemi se i lavoratori siano stati impiegati tutto il mese nel cantiere interessato dall'adempimento, ma questa situazione appare abbastanza scolastica. E poi, come

comportarsi nel caso di elementi della retribuzione che non hanno niente a che fare con le ore lavorate, per esempio le ferie, la malattia, ecc.? Altro chiarimento riguarda la decorrenza degli obblighi che si applicheranno alle ritenute operate dal mese di gennaio 2020 (e perciò saranno interessati i versamenti eseguiti dal mese di febbraio 2020) anche con riferimento ai contratti stipulati in un momento antecedente il 1.01.2020.

A oggi, pare che l'unica speranza sia quella di rientrare in una delle cause di esclusione, ossia contratti inferiori a 200.000 euro, oppure la possibilità, ai sensi dell'art. 17-bis, c. 5, di essere in possesso del certificato di affidabilità fiscale (in pratica una sorta di durc fiscale) del quale non si conoscono ancora le modalità di richiesta.

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.